



DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

Art. 27

Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione

All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;
- b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilita' del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

Versione in vigore dal 3 dicembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Estremi	Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Titolo	I — Misure di semplificazione in favore delle attività economiche
Capo	IV — Ulteriori misure di semplificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-semplificazione-e-la-digitalizzazione-dei/art-27-modifica-all-articolo-44-del-codice-delle-comunicazioni-elettroniche>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it